



CAMERA MINORILE DI TORINO



CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TORINO

CARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI

PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA' E DE POTESTATE

LINEE GUIDA

Premesso

Che l'entrata in vigore delle norme processuali della legge n.149 /2001, in applicazione del principio del giusto processo ex art. n.111 della Costituzione, e in linea con i principi della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 ratificata con legge n. 77/2003, ha introdotto la difesa tecnica del minore nei procedimenti civili minorili più importanti e delicati quali i procedimenti "de potestate" ed i procedimenti di adottabilità.

Che peraltro la legge nulla prevede in relazione alla preparazione ed alla formazione del difensore del minore, ed ai principi a cui il medesimo deve ispirarsi nell'assolvimento del proprio incarico.

Che lo stesso codice deontologico forense, allo stato, non contempla alcuna norma specifica sui doveri del difensore del minore.

Che con l'entrata in vigore della legge 149/2001 è maturata negli avvocati minorili la consapevolezza di essere chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di interesse costituzionale, che garantisce nel processo civile minorile la difesa degli interessi e dei

diritti della persona bambina e della persona in formazione, nonché la piena consapevolezza delle implicazioni emotive insite in tale ruolo.

Che gli avvocati della Camera Minorile di Torino, nel rispetto di tutte le norme del codice deontologico forense, hanno quindi ritenuto indispensabile individuare e proporre le linee guida sui doveri ai quali il difensore/curatore speciale del minore deve attenersi nell'espletamento del proprio mandato, ed in questo senso hanno elaborato un compiuto documento sul quale successivamente si sono confrontati gli avvocati componenti la Commissione Famiglia e Minori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ove sono rappresentate tutte le associazioni che si occupano di diritto di famiglia e di diritto minorile nel territorio.

Che a seguito del dibattito tra gli avvocati componenti la Commissione Famiglia e Minori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, al quale hanno partecipato anche psicologi ed assistenti sociali facenti riferimento alla Camera Minorile di Torino e all'associazione Sintonie, tutti gli avvocati partecipanti all'unanimità hanno deciso le linee guida di seguito riportate.

Che le linee guida sono state approvate all'unanimità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella seduta del 31 gennaio 2011:

Linee guida

1. Il difensore /curatore speciale del minore possiede una formazione specifica e qualificata ed una reale motivazione a rivestire l'incarico;

2. il difensore/curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato valuta il miglior interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali;
3. il difensore/ curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato agisce in perfetta autonomia e si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;
4. l'avvocato si astiene dall'assumere l'incarico di difensore/curatore speciale del minore nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;
5. il difensore /curatore speciale del minore intrattiene con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;
6. il difensore/curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato richiede informazioni al tutore, se esistente, agli educatori, al personale sanitario, all'assistente sociale, agli affidatari e ad eventuali altre figure ritenute significative.
7. il difensore /curatore speciale del minore, nel caso in cui questi sia parte offesa in un procedimento penale, mantiene rapporti costanti con il curatore speciale / difensore del minore nel procedimento penale stesso;

8. il difensore/curatore speciale del minore non è tenuto a partecipare personalmente agli accertamenti disposti dal Tribunale per i minorenni tramite servizio sociale ma tiene contatti con i Servizi e possibilmente partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti; nomina, se lo ritiene opportuno, un proprio CTP nel caso in cui venga disposta una Consulenza tecnica d'ufficio;
9. il difensore /curatore speciale del minore, ricevuta la nomina si costituisce tempestivamente e partecipa personalmente alle udienze, salvo, in caso di necessità, provvedere a farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata e con conoscenza degli atti di causa;
10. il difensore/curatore speciale del minore, nei casi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;
11. il difensore/curatore speciale del minore sensibilizza e sollecita le Parti affinché l'audizione in udienza del minore di età non sia condizionata dalla presenza di più adulti, suggerendo eventualmente modalità alternative di partecipazione in modo che sia garantito alle Parti il rispetto del diritto di difesa;
12. il difensore /curatore speciale del minore si adopera affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità in relazione all'età del minore ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso, anche avvalendosi della collaborazione del suo terapeuta, dei servizi sociali e dell'eventuale tutore;

13. il difensore/curatore speciale del minore infradodicesimo valuta con il tutore , se esistente, con gli operatori dei servizi, e con l'eventuale terapeuta l'opportunità di incontrarlo preferibilmente presso il proprio studio; valuta anche l'opportunità della loro presenza al colloquio, nonché di un proprio eventuale Consulente psicologico di parte, nel caso in cui sia disposta CTU;

14. il difensore/curatore speciale del minore ultradodicesimo incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con gli interessi superiori del medesimo;

15. il difensore/curatore speciale del minore durante l'incontro, fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che come difensore/curatore speciale dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo;

16. il difensore/curatore speciale del minore capace di discernimento si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull'esito della procedura;

17. il difensore/curatore speciale del minore tutela l'anonimato del proprio assistito, si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.